

I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

Rassegna giuridico fiscale in
ambito sportivo

I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

- AGGIORNAMENTI PRATICI -

OBIETTIVO

Informazione in ambito giuridico fiscale con circolari pratiche su temi di aggiornamento quotidiano.

CONTATTO

@ info@fiscocsen.it

📞 392-6062182

🌐 www.fiscocsen.it

Roma



NORMATIVA

📖 A cura della redazione
#fiscocsen

📖 Coordinamento nazionale:
Dott. Francesco De Nardo -
Avv. Paolo Rendina - Dott.ssa
Katia Arrighi

VALIDITA' DEI TITOLI TECNICI NEL SETTORE DANZA SPORTIVA EMESSA
DAGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Articolo a cura

Dott. Francesco De Nardo - Coordinatore nazionale Fiscocsen



VALIDITA' DEI TITOLO TECNICI NEL SETTORE DANZA SPORTIVA EMESSA DAGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Articolo a cura

Dott. Francesco De Nardo – Coordinatore Nazionale Fiscocsen

A PROPOSITO DELLE CORBELLERIE VENUTE FUORI IN MERITO ALLA VALIDITA' DEI DIPLOMI, relativi alle DISCIPLINE rientranti nella DANZA SPORTIVA, EMESSI DAGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA da parte di alcuni TUTTOLOGI (addirittura appartenenti a PSEUDOFEDERAZIONI NON RICONOSCIUTE DAL CONI e NON RICONOSCIUTE DA NESSUN ORGANISMO STATALE) che IGNORANDO le seppur minime Normative in materia riportano TONNELLATE di inesattezze che continuano a trapelare in questi giorni nel MONDO DELLA DANZA, ed invitando ognuno a fare il proprio MESTIERE ovvero a sciorinare disquisizioni eventualmente nelle materie in cui SI POSSIEDONO DELLE COMPETENZE (altrimenti mi vedrò costretto, assieme agli amici dott.ssa Katia Arrighi e Avv. Paolo Rendina a diventare Insegnanti di Danza) e evitando invece di propinare come VERBO delle grossolane "corbellerie" che possono ingenerare nei lettori poco preparati in materia dei veri e propri SUSSULTI facciamo presente quanto di seguito:

VALIDITA' DEI TITOLI TECNICI NELL'AMBITO DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO

a) *Dal punto di vista SPORTIVO (CONI)*

1. Il Decreto Legislativo 23/07/1999 n. 242 ("Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI"), assegna al C.O.N.I., a norma dell'art.11 della Legge 15 marzo 1997 n.59, "l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale" e la "promozione della massima diffusione della pratica sportiva nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616".

2. Lo Statuto del C.O.N.I., regolarmente approvato dal Ministero vigilante, all'Art. 3 comma4-bis, recita: *“Il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport”*.

All'art.26 regola l'ordinamento degli Enti di promozione Sportiva.

3. In particolare poi, per gli Enti di Promozione Sportiva, la legittimazione alla formazione dei tecnici, istruttori ed altre figure simili di operatori sportivi deriva dall'art.2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014.

All'art. 2 comma 1 lettera b recita: *“Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:
«Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure simili; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio»*.

(Riportiamo per completezza informativa il link alla pagina del sito CONI ove è riportato tale REGOLAMENTO)

https://www.coni.it/images/pdf/REGOLAMENTO_EPS_-_28_10_2014_-_versione_per_sito_CONI.pdf

b) Dal punto di vista normativo nell'ambito delle Competenze delle REGIONI:

Ferme restando le competenze nazionali del C.O.N.I.(e quindi di FSN, DSA, EPS), le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte, con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; Legge 59/97, art.7; Dlg 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle modifiche dell'art.117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è "a legislazione concorrente" tra Stato e Regioni.

Sono riconosciuti come *“Istruttori QUALIFICATI o DIRETTORI TECNICI, Tecnici qualificati ed altre figure simili di Operatori sportivi, “i soggetti in possesso, alternativamente, di:*

- Diploma di Laurea in Scienze Motorie
- Diploma I.S.E.F
- TITOLO EQUIPOLLENTE

Sono considerati istruttori qualificati specifici per disciplina coloro che hanno seguito adeguato Percorso formativo di Istruttore o Tecnico come disciplinato dalle FSN, DSA, EPS riconosciuti dal C.O.N.I. SONO TALI altresì coloro che sono in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione (vedi nota in fondo*).

c) Dal punto di vista della **NORMATIVA FISCALE**

Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (QUINDI ANCHE AI TECNICI) da qualsiasi organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata: infatti, Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei "redditi diversi" comprese le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale in favore delle ASD/SSD.

Pertanto, per poter considerare "redditi diversi" queste somme, occorre necessariamente che:

1. siano corrisposti nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica da un soggetto operante nell'alveo del CONI (REQUISITO OGGETTIVO)
2. che i compensi siano corrisposti a dilettanti (REQUISITO SOGGETTIVO).

Orbene, l'articolo (articolo 67, comma 1, lettera m, del Tuir) così di seguito novella:

"Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

..... m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di ASD/SSD;

Riportando quindi:

1. tra le figure che possono erogare i compensi sportivi (anche ai tecnici) anche agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, nonché le ASD/SSD ad essi affiliate
2. tra le figure che possono percepire gli stessi compensi, anche i tecnici che abbiano acquisito titolo rilasciato da FSN/DSA/EPS

QUINDI, dalla lettura sistemica dei tre aspetti sopra enunciati, appare palese che GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (tra cui il CSEN) sono LEGITTIMATI ALLA FORMAZIONE DI PROPRI QUADRI TECNICI; GLI ATTESTATI E LE QUALIFICHE CONSEGUITE AL TERMINE DELLE INIZIATIVE HANNO VALORE nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio."

ORBENE, I nostri tecnici operano infatti nell'Ente e nelle ASD\SSD affiliate all'Ente stesso, seguendo i tesserati CSEN nelle varie attività sempre nell'ambito della pratica sportiva a livello promozionale ed amatoriale sia didattica che sportiva (amatoriale seppur con modalità competitive) essendo esclusa, (salvo specifica convenzione), l'attività agonistica.

Circa la delibera della GIUNTA NAZIONALE CONI 264 del 14 giugno 2016 n. 264

Circa la delibera della GIUNTA NAZIONALE CONI 264 del 14 giugno 2016 n. 264, ha quale OGGETTO *"l'approvazione del Regolamento ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali sportivi conseguiti nei Paesi Comunitari ed Extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attività PROFESSIONALI sportive a titolo oneroso di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara ed approvazione dell'Europass certificate supplement per le qualifiche dello SNaQ"*

Tale delibera RIGUARDA il riconoscimento dei titoli professionali sportivi conseguiti nei Paesi Comunitari ed Extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attività PROFESSIONALI sportive a titolo oneroso di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara, stante il DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15 "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI») (che all'art. 1. Novella come di seguito riportato: "1-bis. Il presente decreto

disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro."

Pertanto tale delibera NULLA HA A CHE FARE CON IL TEMA DELLA VALIDITA' DI UN TITOLO SPORTIVO RILASCIATO IN ITALIA DA UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA, NELL'AMBITO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE.

Circa il fatto che la delibera nelle premesse ricordi che alle federazioni sportive nazionali ed alle discipline sportive associate è riconosciuta competenza sulle qualifiche dal 1° al 3° livello del sistema SNaQ e che agli Enti di promozione sportiva il rilascio di titoli equipollenti ai tecnici di 1° livello del Sistema SNaQ; ricordiamo che (per quanto riportato nel sito della scuola dello sport CONI <http://www.scuoladello sport.coni.it/.../formazione-.../snaq.html>)

Il Sistema Snaq..... *“Non è un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, ma può rappresentare uno strumento perché queste definiscano percorsi formativi efficaci per i loro tecnici”*.

In definitiva, si tratta di un sistema, l'adesione al quale consente l'inserimento nel sistema dei crediti valido a livello europeo ma la cui adesione NON è NÉ OBBLIGATORIA NÉ TANTOMENO VINCOLANTE PER LE ORGANIZZAZIONI A CUI SI RIVOLGE (es. ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA) AL FINE DELLA VALIDITA', nell'ambito del sistema sportivo nazionale, DEI DIPLOMI RILASCIATI DALLE STESSA ORGANIZZAZIONI.

A controprova di ciò, il fatto che:

A. Il CONI legittima gli EPS alla formazione dei tecnici, istruttori ed altre figure simili di operatori sportivi che possono legittimamente operare AUTONOMAMENTE nelle ASD/SSD affiliate all'Ente stesso, ai sensi dell'art.2 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014. (Nel suddetto articolo non si fa alcun riferimento alla necessità di aderire al Sistema SNaQ);

B. Le leggi regionali sullo sport, nel definire le figure che possono operare all'interno delle strutture sportive (siano esse strutturate quali ASD/SSD o quali Attività commerciali) non fanno alcun riferimento al SNaQ;

C. La normativa fiscale in tema di compensi ai tecnici, all'art. 67 comma 1 lettera m del TUIR non fa riferimento al sistema SNaQ;

Quindi, in conclusione, GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (tra cui il CSEN) sono LEGITTIMATI ALLA FORMAZIONE DI PROPRI QUADRI TECNICI; GLI ATTESTATI E LE QUALIFICHE CONSEGUITE AL TERMINE DELLE INIZIATIVE HANNO

VALORE nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio."

ORBENE I nostri tecnici operano infatti nell'Ente e nelle ASD\SSD affiliate all'Ente stesso, seguendo i tesserati CSEN nelle varie attività sempre nell'ambito della pratica sportiva a livello promozionale ed amatoriale sia didattica che sportiva (amatoriale seppur con modalità competitive) essendo esclusa, (salvo specifica convenzione), l'attività agonistica.



Il presente scritto è frutto del pensiero personale dell'autore e non può essere riprodotto né totalmente né parzialmente senza il parere positivo espresso da parte degli autori.